

784 - Sez. IV — 11 novembre 1983 — *Pres. Mezzanotte* — *Est. Reggio d'Acì* — Sacelit società (avv. Cassola, Santinoli) c. Intendenza finanza di Venezia (Avv. Stato) ed altri (n.c.).

[1276/80] Competenza e giurisdizione - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Imposte e tasse - Opposizione agli atti esattoriali - Ricizione - Impugnazione - Giurisdizione ordinaria.

È inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso rivolto all'accertamento negativo di un'obbligazione tributaria ed all'annullamento della decisione dell'Intendente di finanza che, ai sensi dell'art. 53 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, abbia respinto il ricorso amministrativo contro gli atti esattoriali, dovendo ritenersi il ricorso giurisdizionale limitato all'ipotesi in cui la proroga consista nella dichiarazione dell'obbligo dell'intendente a pronunciarsi nei termini sulla proposta opposizione (1).

(1) Giurisprudenza costante.

785 - Sez. IV — 11 novembre 1983 — *Pres. Paleologo* — *Est. Cortese* — Regione Veneto (avv. Pagna, Zambelli) c. Comune di Canale d'Agordo (n.c.).
(*Conferma TAR Veneto 19 luglio 1977 n. 654*).

[2808/4] Usi civici - Raccolta di funghi - Veneto - L. rg. n. 53 del 1974 - Diritto del proprietario del fondo ad un compenso - Facoltà - Terreni comunali - Imposizione di un compenso a carico dei non residenti - Legittimità - Violazione art. 3 cost. - Esclusione.
(Cost. art. 3; l. rg. Veneto 15 novembre 1974 n. 53).

La l. rg. Veneto 15 novembre 1974 n. 53, che consente a chiunque, in via di principio, la raccolta di funghi su tutto il territorio regionale, salva la interdizione da parte del proprietario del fondo e il limite di due chilogrammi a persona, ha come solo scopo la tutela ecologica del territorio e non pone limiti al diritto e alla facoltà del proprietario in ordine alla imposizione di un adeguato compenso a carico di determinati raccoglitori; pertanto, non viola né la predetta legge, né il principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 cost., il comune che consenta ai propri cittadini la raccolta gratuita di funghi nei terreni di sua proprietà e imponga l'onere di un compenso ai non residenti nel comune stesso.

787 - Sez. IV — 11 novembre 1983 — *Pres. Mezzanotte* — *Est. Giovannini* — Scordia (avv. Ghia, Nigro) c. Commissione centrale vigilanza edilizia economica e popolare (Avv. Stato), Costanza ed altri (avv. Lubrano) ed altri (n.c.).
(*Conferma TAR Lazio, sez. I, 27 febbraio 1980 n. 228*).

[984/56] Edilizia popolare ed economica - Cooperative edilizie - A proprietà indivisa - Trasformazione a proprietà individuale ex d.P.R. n. 2 del 1959 - Efficacia e conseguenza - Successiva l. n. 231 del 1962 - Retroattività - Limiti.
(D.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2; l. 27 aprile 1962 n. 231, art. 13).

Il d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2 ha inteso eliminare del tutto le cooperative edilizie a proprietà indivisa, trasformando ope legis le cooperative anzidette in cooperative a proprietà individuale; pertanto, l'efficacia di tale trasformazione segna necessariamente un limite alla successiva norma intervenuta in via interpretativa e contenuta nell'art. 13 l. 27 aprile 1962 n. 231, il cui effetto retroattivo (previsto dall'art. 18 della stessa legge) rimane subordinato alla